



A.S.D. NORDIC WALKING FROSINONE “Tullio Bommattei”

“STATUTO”

Denominazione, sede e durata

Art. 1.

È costituita con sede a Frosinone (FR) in Via America Latina n. 365 un'associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ. che assume la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica Nordic Walking Frosinone “Tullio Bommattei”, in breve A.S.D. Nordic Walking Frosinone “Tullio Bommattei”.

L'eventuale trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce ad un Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale ed impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e alle direttive del CONI, come da delibera 1273 del 15.07.2004.

Art 2.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.

Scopo, finalità e strumenti

Art. 3.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo-dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D. Lgs. 36/2021.

Nello specifico ha, per finalità, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline di seguito indicate.

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente. In particolare i fini istituzionali dell'associazione in conformità delle deliberazioni del

Consiglio Nazionale del CONI n. 1568 del 14.02.2017 che ha condiviso la proposta della Giunta Nazionale n. 53 del 14.02.2017 sono:

- a)** Lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico:
- Speleologia
 - Acquagym
 - Sport Acquatici
 - Attività in acqua
 - Alpinismo
 - Arrampicata Sportiva
 - Atletica leggera (nella quale è compresa la disciplina del Nordic Walking)
 - Ciclismo
 - Ginnastica
 - Orientamento
 - Sci
 - Wushu Kung Fu Tradizionale (tra cui Taijiquan)
nelle specialità ad esso/a appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
- b)** la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- c)** la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- d)** lo svolgimento di tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; tali attività, saranno funzionali al miglior svolgimento dell'attività associativa ed alla convivialità degli aderenti e, pertanto, non costituiranno attività commerciale, né esercizio pubblico, essendo riservate esclusivamente ai soci tesserati. Potrà, altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito anche su basi passive.
- e)** in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, l'organizzazione di iniziative, la raccolta di sponsorizzazioni e la rivendita ai soli soci di prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci stessi.
- f)** Nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la gestione di centri benessere o fisioterapici;

- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 36/2021, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I soci

Art. 4.

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Le norme sull'ordinamento interno, sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 5.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art.6.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso entro 30 giorni sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri dell'associazione, o in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 7.

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami scritti al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Art. 8.

I soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9.

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;
- f. per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni;

- a. avvertimento;
- b. ammonizione;
- c. diffida;
- d. sospensione a tempo limitato;

e. radiazione;

Patrimonio sociale

Art. 10.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 36/2021, potrà destinare eventuali utili e avanzi di gestione, allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Art. 11.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 12.

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Organi dell'Associazione

Art. 13.

Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;
il Presidente;

Assemblea

Art. 14.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di tre soci, oltre sé stesso, nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso con l'invio di una e-mail od altre comunicazioni social. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea. La seconda convocazione può aver luogo anche un'ora dopo la prima.

Art. 15.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 16.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo probiviro.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Art. 18.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50%, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda

convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 19.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 20.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo e Presidente

Art. 21.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente eletto dall'assemblea e da un numero di consiglieri, la cui metà dovrà essere obbligatoriamente scelta tra i soci fondatori candidati, da un minimo di 6 ad un massimo di 12, comunque in numero pari, eletti fra i soci in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Fermo restando quanto stabilito nell'atto costitutivo in merito alla durata in carica per i primi due anni, il Consiglio Direttivo ed il Presidente dal primo rinnovo dureranno in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22.

Il Consiglio elegge nel suo seno, nella prima seduta, il Vice Presidente scegliendolo tra i soci fondatori, il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dell'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.). Il Segretario Amministrativo può essere scelto dal Consiglio anche tra i soci non consiglieri.

È riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige il rendiconto economico - finanziario;
 - compila i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
 - approva tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
 - formula il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - delibera circa la sospensione e la radiazione dei soci;
 - nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, con poteri di firma e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento, viene eletto dall'assemblea dei soci insieme all'elezione del consiglio direttivo, ogni tre anni. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Scioglimento dell'associazione

Art. 26.

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 18.

Art. 27.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto esclusivamente a fini sportivi, ai sensi dell'art. 90 l. 289/2002 sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Disposizione finale

Art. 28.

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti

modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 29.

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 06/12/2023 .

[Il Presidente dell'assemblea

Sabrina Bottini

Il Segretario dell'assemblea
